

## IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione prima penale, composto da  
Giovanna Ichino  
Antonella Bertoja  
Bruna Rizzardi

sciogliendo la riserva in ordine alle eccezioni preliminari formulate dalle difese, osserva quanto segue

### **SULL' ECCEZIONE DI NULLITA' DEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO PER INDETERMINATEZZA DEL CAPO DI IMPUTAZIONE E SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE**

Le due questioni relative alla nullità del DDG per indeterminatezza dell'imputazione e dell'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano sono, nella stessa prospettazione delle difese, strettamente collegate: infatti, la prima è stata sollevata sotto il profilo dell'asserita impossibilità di desumere, dall'articolato accusatorio sub A<sup>1</sup>, se la Procura abbia inteso contestare un unico fatto di aggioaggio – inteso come “scalata occulta al capitale della BNL” – ovvero più fatti di aggioaggio, di volta in volta manipolativo e informativo, finalisticamente orientati a tale risultato; nel primo caso, la puntuale descrizione delle condotte prodromiche al risultato rientrerebbe nell'ipotesi del reato progressivo, nella seconda dovrebbe applicarsi l'istituto della continuazione, con evidenti conseguenze anche in tema di determinazione del luogo di commissione del reato.

Sul punto osserva il Tribunale che nella fase delle questioni preliminari il giudizio sulla determinatezza o meno dell'imputazione è rigidamente vincolato ai parametri indicati dall'art. 429 co. 2 cpp e segnatamente, in stretta aderenza alla prospettazione accusatoria, all'“enunciazione in forma chiara e precisa del fatto”.

Da ciò discende che, nelle fasi preliminari, la valutazione del Tribunale deve rimanere ancorata al testo come enunciato dall'accusa e limitarsi al controllo della chiarezza e della precisione con riguardo al fatto nella sua materialità, prescindendo cioè dalla sua qualificazione giuridica ed evitando ogni sovrapposizione tra validità dell'atto introduttivo del giudizio e valutazione di merito della regiudicanda.

Solo all'esito del dibattimento il Tribunale sarà in grado di confermare o meno l'ipotesi accusatoria, così come di fornire una diversa qualificazione giuridica dei fatti descritti; ma quello cui ora occorre aver riguardo è se tali fatti siano contestati in modo tale da garantire l'esercizio del diritto di difesa in base al tenore letterale della contestazione, se cioè gli imputati siano posti in condizione di conoscere esattamente il fatto contestato e le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Nessuna delle Difese ha contestato la maggiore gravità del capo A rispetto alle altre imputazioni, e dunque è pacifico che rispetto ad esso si deve individuare il giudice territorialmente competente a conoscere tutti i reati in contestazione ex art. 16 co. 1 cpp.

<sup>2</sup> A conferma di ciò si richiama in via generale la costante giurisprudenza che riconosce pienamente legittima e non lesiva dei diritti della difesa la cd. contestazione alternativa.

Sulla scorta di tali principi, l'estremo dettaglio con cui le condotte vengono descritte in imputazione esclude in radice ogni sospetto di indeterminatezza; la Procura ha chiaramente inteso contestare più fatti di aggioaggio:

- in continuazione, come si evince non solo dall'indicazione nella rubrica dell'art. 81 cpv cp e dalla precisazione "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso", ma soprattutto dall'univoca dizione "condotte tutte concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL"; si evidenzia in tal modo che ciascuna delle condotte prima dettagliatamente descritte costituisce frazione penalmente rilevante e autonoma del complessivo disegno criminoso, e che la penale rilevanza è appunto data dall'idoneità di ciascuna a integrare il pericolo preso in considerazione dalla norma incriminatrice;
- in concorso tra tutti gli imputati, come si evince dall'indicazione sia dell'obiettivo finale dell'operazione, in ipotesi accusatoria condiviso da tutti gli imputati, sia del contributo causale da ciascuno offerto al disegno complessivo per mezzo dei singoli reati di aggioaggio.

Seguendo dunque la prospettazione accusatoria che configura il reato come continuato, ai fini della competenza territoriale assume rilievo il luogo di consumazione del primo reato.

Prima di passare all'esame della questione relativa alla competenza è tuttavia necessario esaminare un ultimo rilievo difensivo che ancora rientra nell'eccezione di indeterminatezza, quello cioè dell'omessa indicazione dell'idoneità offensiva della condotta. Il P.M. si sarebbe limitato a ripetere la formulazione astratta della norma laddove indica che le condotte contestate sarebbero state "idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL" senza peraltro precisare quale attitudine pericolosa intrinseca si celasse nelle condotte contestate. Si osserva tuttavia che l'idoneità a cagionare l'alterazione dei prezzi è l'ipotizzata conseguenza della condotta contestata, e pertanto gli imputati sono posti in grado di difendersi nel merito, anche sotto tale profilo, dall'accusa loro rivolta.

Venendo ora all'esame delle questioni relative alla **competenza per territorio**, le prime vicende oggetto di contestazione risalgono al 23 maggio 2005 e concernono sia i due acquisti di azioni BNL per conto di UNIPOL dettagliatamente descritti a foglio 6 dell'imputazione, sia il comunicato stampa diffuso da UNIPOL in pari data, il cui contenuto sarebbe stato in ipotesi accusatoria "reticente e non veritiero".

Quanto agli acquisti, il P.M. ha documentato<sup>3</sup> che alle ore 8.55 del 23/5/05 nel sistema di Euromobiliare SIM SpA – società con sede in Milano – sono stati inseriti contestualmente, al mercato dei blocchi, gli ordini di vendita di Leonardo Capital Fund e gli ordini di acquisto di Aurora e Unipol; la relativa operazione risulta eseguita alle ore 9.05; sempre nel sistema di Euromobiliare, alle ore 11.50 dello stesso giorno, sono stati inseriti contestualmente al mercato dei blocchi gli ordini di vendita di Leo Fund, Tisbury GS, K Cap Offshore Ubs, GLG Partners, e i corrispondenti ordini di acquisto di Euromobiliare; ancora, alle 17.50 è stato inserito nel sistema di Euromobiliare l'ordine di vendita di CHEYNE Cap Fund e il corrispondente ordine di acquisto di Euromobiliare; tali operazioni sono state eseguite alle ore 17.50. Dal complessivo tenore dell'imputazione si desume che viene contestato il fatto che, con le descritte modalità, più soci hanno iniziato ad accrescere

<sup>3</sup> Tramite le produzioni allegata alla memoria in data 23/3/2010 esclusivamente ai fini della decisione sulla competenza.

occultamente e in modo consistente la loro quota in BNL, pagando prezzi verosimilmente diversi da quelli che avrebbero dovuto pagare se avessero annunciato il tentativo di scalata. Dunque, secondo la contestazione, proprio l' "incetta" occulta di azioni BNL iniziata nel modo descritto e finalizzata alla scalata, dissimulata al mercato ed anzi espressamente negata da UNIPOL con il comunicato cui si è sopra accennato, rappresenta la prima operazione decettiva in quanto dotata della caratteristica di mandare falsi segnali al mercato e, dunque, la prima ipotesi di aggio di aggio manipolativo.

Tanto premesso, presso la sede di Euromobiliare – cioè Milano – sono stati inseriti tutti gli ordini di acquisto e vendita delle azioni BNL nonché registrati gli acquisti che la predetta Euromobiliare ha eseguito in proprio, e tramite detto terminale gli ordini sono stati inseriti sul network – cioè sul mercato - ove hanno ricevuto esecuzione. Orbene, ritiene il Tribunale che una condotta manipolativa che consista nell'acquisto o vendita<sup>4</sup> di titoli in borsa è idonea a mandare falsi segnali al mercato in quanto le negoziazioni siano concluse, cioè si siano incrociate le offerte di segno contrario e sia stato fissato il prezzo dello strumento finanziario, poiché questo è il solo accadimento idoneo ad eventualmente produrre ripercussioni sul mercato "ufficiale", una volta che questo viene informato del passaggio del blocco, della quantità di titoli scambiati e del relativo prezzo.

A tali fini non è da considerare sufficiente la condotta con cui l'ordinante comunica al proprio intermediario l'ordine di acquisto, poiché da sola necessariamente sprovvista del carattere di percettibilità da parte del mercato e dunque come tale destinata a rimanere, al più, un antefatto.

Quanto infine alla tesi che fa dipendere la realizzazione della condotta penalmente rilevante dalla registrazione del trasferimento a favore del titolare del conto dei titoli acquistati e inseriti in appositi dossier, va considerato quanto segue. Un simile evento negoziale – la registrazione – è del tutto estraneo e successivo rispetto alla fattispecie descritta nella norma incriminatrice, ed è funzionale a legittimare l'interessato all'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi connessi con lo status di socio i quali nulla hanno a che vedere con la materia che qui occupa. L'andamento del valore dei titoli sul mercato non sarà mai neppure potenzialmente influenzato da accadimenti che riguardano la sfera privatistica dei soggetti coinvolti in una determinata operazione – in sintesi, se questi possano esercitare o meno i diritti di socio a seguito delle transazioni -, e non a caso l'orientamento di cui si tratta è stato autorevolmente sostenuto dalla giurisprudenza con riferimento al momento consumativo del diverso reato di abuso di informazioni privilegiate.

Dunque, il luogo di consumazione del reato di aggio di aggio manipolativo è Milano sia in quanto luogo di conclusione delle transazioni, sia in quanto luogo in cui è avvenuto l'inserimento degli ordini di vendita e di acquisto delle azioni.

Una parte delle difese ha ritenuto penalmente irrilevanti gli acquisti di azioni fin qui descritti e ha ravvisato il primo reato nell'aggio informativo a seguito del comunicato stampa, in ipotesi accusatoria reticente e non veritiero, diffuso lo stesso 23 maggio. Una simile tesi non può essere accolta per le ragioni indicate in premessa, il prescindere dal tenore dell'imputazione e l'anticipare questioni attinenti al merito del giudizio; e tuttavia non ci si può esimere dal sottolineare che anche in tale ipotesi la competenza territoriale resterebbe radicata a Milano.

La condotta del reato di aggio informativo è infatti rappresentata dalla diffusione della notizia non veritiera; il concetto di diffusione è assai diverso da quello di comunicazione, e

---

<sup>4</sup> Non simulati.

richiede che la notizia sia resa accessibile a un numero indeterminato di soggetti, nella specie operatori finanziari.

Il reato è a forma libera, poiché la norma incriminatrice non indica le modalità con le quali deve avvenire la diffusione, è dunque ogni condotta idonea a divulgare sul mercato la notizia deve considerarsi consumativa del reato; tuttavia, poiché l'art. 66 regolamento Consob prevede che la diffusione di notizie si considera avvenuta attraverso la comunicazione delle stesse all'autorità di borsa, è naturale che gli operatori prescelgano questa modalità rispetto ad altre. In simili casi, la divulgazione al pubblico che consuma il reato di aggrottaggio ha luogo mediante il contributo ultimo della stessa società di gestione del mercato dal cui server (Network Information System- NIS) il comunicato viene posto a disposizione della comunità indistinta degli investitori. L'inoltro della notizia a Borsa Italiana da parte della società emittente rappresenta mera comunicazione, ma non ancora diffusione della notizia; e qualora, per una ragione qualsiasi, il comunicato inviato alla Borsa non dovesse essere portato a conoscenza del pubblico, il reato non potrebbe dirsi consumato.

Pertanto, qualora – come nel caso di specie - dagli atti messi a disposizione del Tribunale non risulti in concreto adottato dall'emittente un metodo di diffusione alternativo all'inoltro alla Borsa, la competenza territoriale coincide con il luogo in cui ha sede la Borsa, cioè Milano, poiché ivi si realizza la diffusione che integra la condotta penalmente rilevante.

#### **SULL' ECCEZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 423 CPP ED ALLA CONSEGUENTE NULLITA' DEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO**

L'art. 423 cpp – come è noto – prevede due distinte evenienze che coinvolgono la modifica del capo d'imputazione durante l'udienza preliminare, diversamente disciplinate a seconda che il fatto risulti “diverso” dalla descrizione fattane nel capo d'imputazione (comma 1) ovvero “nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio”; nella premessa che solo nel caso di fatto diverso il PM ha la possibilità di operare la modifica dell'imputazione con la semplice contestazione (direttamente all'imputato od al difensore che lo rappresenta), la difesa sostiene che nel caso di specie si verta in “nuova” contestazione, che – in assenza di consenso dell'imputato (comma II) – non avrebbe potuto confluire nel capo d'imputazione riformulato anche nel decreto che dispone il giudizio, con conseguente nullità dello stesso.

Il Tribunale non condivide detta conclusione.

Senza ripercorrere in questa sede l'analitica giurisprudenza sui concetti di diversità e novità del fatto, basti considerare – per quanto qui ci occupa – che il parametro fattuale è per giurisprudenza costante l'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti la condotta, il nesso causale e l'evento (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19725 del 03/04/2008<sup>5</sup>), nozione, peraltro, da non considerarsi rigidamente ancorata a parametri

---

<sup>5</sup> “(..) La norma prevede quindi due differenti discipline, per individuare quella applicabile occorre distinguere gli elementi fattuali la cui variazione innesca l'esercizio di una nuova azione penale (“fatto nuovo”, ai sensi del comma 2), dalle varianti che implicano una semplice modificazione descrittiva della contestazione già formulata. Una condivisibile dottrina, premesso che il termine “fatto” contenuto nell'art. 423 c.p.p., commi 1 e 2 va inteso alla stregua di “fattispecie giudiziale”, costituita da quegli “elementi e requisiti che paiono rilevanti” e che sono individuati dal P.M. e dal giudice nel “complesso della situazione storica”, ha ritenuto che la distinzione tra “fatto nuovo” e “fatto diverso” rifletta quella tra le modificazioni

formali, ma anzi da valutarsi nella prospettiva del principio della correlazione tra accusa e difesa e quindi – in sostanza – della tutela del diritto di difesa.

Sotto questo profilo è stato ribadito come soltanto il mutamento del fatto – inteso come cambiamento degli elementi essenziali della fattispecie concreta – determina una violazione del diritto di difesa, perchè determina incertezza sull'oggetto dell'imputazione (v. SU 22.10.1996); la stessa pronuncia ribadisce, peraltro, che la verifica in ordine alla tipologia della variazione (siccome comportante nuova ovvero diversa contestazione) non può essere operata con un mero raffronto letterale ma nella considerazione della condizione sostanziale in cui l'imputato è venuto a trovarsi, ossia la possibilità di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; può dunque affermarsi che in tanto vi è mutazione del fatto (che diventa, dunque, "nuovo") quando sono mutati gli elementi essenziali dello stesso, mentre si può parlare di stesso fatto – anche se "diverso" dall'originaria contestazione – laddove il mutamento coinvolge elementi non essenziali, e dunque non determina alcuna incertezza sull'oggetto dell'imputazione e, di conseguenza, non viola alcun diritto di difesa.

La norma in oggetto – inoltre - fornisce un concreto parametro di valutazione, quando parla di "fatto diverso da com'è descritto nell'imputazione", indicando come il medesimo fatto possa essere diversamente descritto e dunque come possa pervenirsi alla individuazione di una medesima contestazione con diverse descrizioni, che possono anche progressivamente specificarne il contenuto.

Passando al caso di specie, lamenta la difesa di Caltagirone che l'originaria contestazione mossa all'imputato sia stata radicalmente trasformata – tanto da determinare la contestazione di un fatto nuovo – avendo la nuova imputazione ad oggetto una ipotesi di aggioaggio mediante condotta omissiva (aver taciuto al mercato una circostanza rilevante) – a fronte di una precedente condotta commissiva mediante diffusione di un falso comunicato - che comporta la violazione di una diversa norma del TUF (non più l'art. 114 ma l'art. 122), ed infine negando un dato prima espressamente indicato nell'imputazione (avere i "contropattisti" raggiunto un accordo con i vertici di Unipol alla data del 7.7.2005) per affermare come invece le parti avessero assunto un impegno a cercare – fino al 20.7 – un accordo.

Il Tribunale rileva che – nel presente processo – la descrizione della fattispecie di aggioaggio continuato, contestata ad un numero rilevante di soggetti, si caratterizza per una analitica disamina di una serie articolata e coordinata di condotte che hanno come obiettivo, nell'impostazione accusatoria, il tentativo della cd "scalata" della BNL, scopo perseguito anche attraverso la progressiva realizzazione di accordi tra i vari soggetti via via coinvolti nelle fasi di una vicenda che – pur dipanandosi in un relativamente ristretto arco temporale – è connotata da complessità anche in considerazione delle diverse tipologie di "apporti" contestati ai vari imputati.

Si vuole con questa premessa sottolineare da un lato che la descrizione delle condotte attribuite ai singoli imputati non può prescindere dalla collocazione in un contesto più ampio (senza la considerazione del quale le singole condotte appaiono incomprensibili) e

---

*riguardanti la condotta (e l'oggetto fisico nei reati materiali) e quelle che investono l'elemento psicologico del reato, il nesso causale, l'evento, il tempo ed il luogo del fatto; le prime determinano un mutamento dell'addebito che configura un fatto ulteriore rispetto a quello indicato nell'imputazione, le seconde conducono ad una differente rappresentazione del fatto già contestato".*

dall'altro che la descrizione del singolo apporto (sia riferito al singolo imputato che a "gruppi" di soggetti accumulati da intenti omogenei) può avere conosciuto - nella collocazione all'interno del complesso della vicenda - modifiche che non comportano comunque l'attribuzione di "fatti nuovi", ma - semmai - una diversa descrizione del medesimo fatto.

In altre parole, se con la contestazione al singolo (o a gruppi di soggetti mossi da una comunione di intenti) la Procura ha inteso "descrivere" l'apporto fornito all'interno dell'obiettivo finale perseguito da un gruppo di imputati, una diversa caratterizzazione dell'apporto (più o meno dettagliato) non comporta la contestazione di un fatto nuovo, ma la diversa descrizione della medesima condotta.

Nel caso di specie, la descrizione fornita nel capo d'imputazione originariamente formulato dalla Procura con riferimento alla condotta attribuita a Caltagirone (e con lui ai cd "contropattisti"), muoveva dalla premessa che mentre da un lato i vertici di Unipol acquistavano direttamente o indirettamente azioni BNL (da soggetti indicati ai fogli 9 e 10 - v. richiesta di rinvio a giudizio in atti - indicando con tale attività di voler crescere nel capitale BNL per tutelare investimento nella BNL VITA SPA, tramite comunicati del 16 e 23 maggio, del 6, 17 e 20 giugno), parallelamente "negoziavano" con i contropattisti l'acquisto delle loro azioni BNL nonché con altri soggetti l'intestazione come fiduciari delle quote dei contropattisti (non essendo ancora Unipol autorizzata a superare determinate soglie percentuali), operazione - quest'ultima - tenuta comunque nascosta al mercato, tanto che venivano citati due comunicati paralleli (dei contropattisti e di Unipol) del 7 luglio, che si indica essere stati redatti in violazione dell'art. 114 tuf ("reticenti e non veritieri"), che affermavano l'esistenza di incontri di "natura interlocutoria" tra le parti.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'udienza preliminare, la contestazione mossa ai contropattisti parte dalle medesime premesse - ossia l'acquisto di azioni BNL da parte dei vertici UNIPOL, accompagnate dall'indicazione di comunicati del 6, 17 e 20 giugno già sopra indicati con il medesimo contenuto, comportamento che viene arricchito dall'indicazione dell'esistenza di altri comunicati (collocati tra il 18 maggio ed il 18 luglio) parimenti di contenuto "reticente e non veritiero", dunque in violazione dell'art. 114 tuf - e si articola in una più dettagliata descrizione delle trattative coi vertici UNIPOL (collocati nella "prima decade" del mese di luglio), ossia non aderire all'OPS di BBVA prima del 20.7.2005, per consentire a Unipol di ottenere dalla Banca d'Italia l'autorizzazione a superare una determinata soglia percentuale del capitale BNL e ad accordarsi - parallelamente - con soggetti disposti ad intestarsi le azioni BNL nell'interesse di UNIPOL. Come si può notare in entrambe le formulazioni, l'oggetto delle "negoziazioni" (nella prima formulazione) e degli "accordi" in via di formazione (nella seconda) - sempre collocati nella prima decade di luglio - sono sempre le sorti delle azioni BNL detenute dai contropattisti, i quali, nonostante nel medesimo periodo Unipol comunicasse al mercato dati parziali in merito all'interesse manifestato per le azioni BNL (e nella seconda formulazione sono compresi anche quelli del 7 luglio), individuano in Unipol la controparte interessata all'acquisto (tanto che - di concerto con UNIPOL - vengono coinvolti soggetti disposti ad agire come fiduciari di UNIPOL, che si riveleranno al mercato soltanto il 18.7.2005, evento descritto allo stesso modo nella prima e nella seconda formulazione).

La seconda formulazione, a ben vedere, considera da un lato un arco temporale leggermente più ampio, e contiene una descrizione più dettagliata della tipologia di trattative in corso, posto che nella prima si indica genericamente che le parti "negoziavano" la cessione delle azioni BNL, mentre solo nella seconda si dà a questa trattativa un

contenuto piu' dettagliato (disponibilità a non aderire all'OPS di BBVA, concedendo cioè a UNIPOL il tempo necessario per ottenere l'aumento delle quote percentuali del capitale BNL), fermo restando che ciò è accompagnato da comunicati "reticenti e non veritieri" e dalla parallela ricerca di fiduciari disposti ad intestarsi le azioni dei contropattisti (nella premessa che unico interlocutore dei contropattisti era – *ab origine* - UNIPOL).

Pare, in sintesi, al Tribunale che nell'impostazione accusatoria, la riformulazione della specifica condotta attribuita ai cd contropattisti abbia comportato una maggiore specificazione dell'oggetto della "negoziazione" o degli "accordi" in corso, posto che ad una descrizione abbastanza generica ("negoziavano ...l'acquisto di azioni BNL") si sostituisce una indicazione piu' specifica che coinvolge pattuizioni condizionate e quant'altro, senza mutare nè l'oggetto della trattativa, nè le modalità parallele (intestazione a fiduciari), nè la collocazione temporale nè, infine, il contesto generale (ossia le attività poste in essere da UNIPOL sia verso altri soggetti sia verso il mercato).

### **SULLE ECCEZIONI RELATIVE ALL'INCIDENTE PROBATORIO: in particolare**

- **Sulla nullità dell'incidente probatorio per omessa precisa indicazione dei fatti ai quali lo stesso si riferisce.**

La nullità viene correlata alla violazione del diritto di difesa – e dunque ai sensi dell'art. 178 lett.c) cpp – con riferimento alla mancata dettagliata indicazione dei fatti ai quali l'incombente si riferisce e rispetto ai quali dunque le difese si troverebbero minate nell'esercizio dei loro diritti.

Il tribunale osserva che la richiesta del PM – in data 8.5.2006 (v. in atti, fal I) – contiene l'indicazione delle norme di legge contestate nell'ambito di una serie di "operazioni", attribuite ad un numero di imputati - partitamente considerati per le specifiche violazioni, ciascuna corredate da indicazioni di tempus e locus commissi delicti – sinteticamente indicate (ad esempio "scalata Anton Veneta", ovvero "scalata BNL"), che vengono ancora raggruppate per categorie di illeciti (atti di manipolazione del mercato, ovvero operazioni di riciclaggio e quant'altro); tale indicazione pare al Tribunale conforme alle prescrizioni dell'art. 393 cpp ("prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale"), tenuto conto altresì della fase in cui l'incidente probatorio si colloca – ossia ancora nella fase delle indagini - ove l'imputazione e' ancora, per definizione, in divenire (tanto che nel caso concreto, è stata operata – come si indicava in precedenza – una modifica anche nel corso dell'udienza preliminare), e dunque i riferimenti del PM nella sua richiesta – pur in assenza di una dettagliata formulazione di fattispecie di reato - consente agli imputati la partecipazione consapevole ad una attività istruttoria "anticipata", vertendo la stessa, in base alle indicazioni fornite, su operazioni finanziarie articolate, che si assume avvenute in specifiche circostanze di tempo e luogo ed in violazione di precise norme di legge.

- **Sull'omesso deposito – con la richiesta di incidente probatorio - delle trascrizioni delle fonoregistrazioni di tutti gli interrogatori resi da FIORANI e BONI nel corso delle indagini**

Sul punto, il Tribunale non può che riportarsi all'approdo della giurisprudenza sul punto, rappresentata dalla nota pronuncia delle SSU 16.7.2009, che ha chiaramente indicato come

l'unico profilo rilevante in termini di eventuale nullità che possa attingere gli interrogatori resi da soggetti detenuti consista nella omessa registrazione di tali incombenti (ai sensi dell'art. 141 bis cpp), senza che in alcun modo altra ed eventuale fase (la trascrizione degli stessi) possa dirsi nè prevista (anche implicitamente) nè rilevante ai fini della validità dell'atto ("*..in ogni caso la mancanza della trascrizione non importa alcun vizio processuale ne' in termini di inutilizzabilità ne' di nullità, vizi che non solo non sono espressamente previsti ma neppure sarebbero logicamente collegabili allo scopo di tutela della norma*" SSUU cit.); rinviando alla lettura di tale pronuncia - che il collegio pienamente condivide nella sua esaustività sul punto - , e considerato che tutti gli interrogatori resi da Fiorani e Boni in stato di custodia cautelare sono stati fonoregistrati e che dunque sono state rispettate le prescrizioni imposte dall'art. 141 bis cpp (fatto incontestato da tutte le difese), l'eccezione non può che essere respinta,

- **Sull'omesso deposito di materiale vario (interrogatori resi da Fazio e Frasca, memoriale di Fiorani, brogliacci delle conversazioni telefoniche intercettate) utilizzato nel corso dell'incidente probatorio e noto ai soli soggetti escussi, con conseguente violazione del diritto di difesa degli imputati**

Anche in questo caso, il tribunale deve riportarsi alla costante giurisprudenza sul punto, ed in particolare a Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40971 del 26/09/2008: "*Non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluno in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 cod. proc. pen.*"; anche in questo caso, dato atto delle compiute ed univoche conclusioni raggiunte dalla Corte nella citata pronuncia, il collegio non può che farvi rinvio e respingere l'eccezione.

#### **SULLA NULLITÀ DELL'ART. 415 BIS CPP E, DI CONSEGUENZA, DEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 178 LETTERA C) CPP PER OMESSO DEPOSITO DI ATTI A FAVORE DELLA DIFESA**

Rileva la difesa che essendo stato riscontrato – nel corso dell'udienza preliminare – l'omesso deposito di alcune intercettazioni telefoniche che la difesa stessa assume come rilevanti per la posizione di Caltagirone, in quanto a sè favorevoli, ne sarebbe derivata la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini per violazione dell'art. 178 lettera c) cpp, con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio; argomenta la difesa che pacificamente la giurisprudenza ha riconosciuto che, in caso di omesso deposito di atti, l'avviso di cui all'art. 415 bis cpp manterrebbe la sua validità ma ne deriverebbe l'inutilizzabilità dell'atto non depositato; nel caso di specie, tale conseguenza sarebbe sfavorevole alla difesa che ha l'opposto interesse alla sua utilizzabilità – trattandosi di atto che la difesa assume a sè favorevole - e dunque l'omesso deposito diverrebbe rilevante in quanto minerebbe il diritto della difesa all'utilizzazione di un atto favorevole, pregiudicandole così strade diverse ed alternative che avrebbero potuto essere seguite nel corso dell'udienza preliminare qualora tale atto fosse stato disponibile), come ad esempio la scelta di un rito alternativo.

Osserva peraltro il Tribunale che, nel caso concreto, dalla lettura dei verbali delle udienze preliminari del 22 e del 27.7.2009 (prodotte dal Pm con la sua memoria), risulta che la difesa di Caltagirone - successivamente alla produzione delle telefonate in oggetto da parte della difesa di Consorte all'udienza del 20.7.2009- non ebbe a muovere alcun rilievo, nè in merito all'omesso deposito di tali conversazioni nè con riferimento alla rilevanza di esse ai fini della scelta di un rito alternativo o di qualsiasi richiesta relativa alla posizione del suo assistito, tanto da potersi sicuramente ritenere che la difesa abbia in concreto avuto modo di conoscere ed interloquire in merito a dette conversazioni, sia ai fini della richiesta di integrazione probatoria che ai fini della scelta di riti alternativi (considerando altresì che dopo l'udienza del 22.7 - successiva a quella in cui era avvenuta la produzione delle intercettazioni in oggetto - era stato concesso dal GIP alle parti un ulteriore termine per il deposito di memorie di replica fino al 27.7, data in cui l'udienza preliminare non era ancora conclusa), e dunque di esercitare pienamente e concretamente il diritto alla prova; non potendosi ritenere verificata una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 lettera c) cpp, deve ritenersi altresì che ogni questione relativa al parziale deposito di atti rientri nelle nullità relative ex art. 181 comma II cpp, per eccepire le quali risulta comunque decorso il termine previsto dalla medesima norma; appare infine evidente che ogni questione afferente richieste di produzione di intercettazioni che la difesa assuma come a sè favorevoli ed effettuate in altri procedimenti sarà eventualmente affrontata in sede di ammissione delle prove richieste dalle parti.

Anche la presente eccezione deve dunque essere respinta.

**SULLA COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO (VERBALI DI FIORANI E BONI RESE IN FASE DELLE INDAGINI, NONCHÈ INTERROGATORI RESI DA FAZIO, SPINELLI E SACCHETTI; INUTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE DA FIORANI E BONI NEI CONFRONTI DI IMPUTATI CHE NON VI HANNO PARTECIPATO - DEUTSCHE BANK E CALTAGIRONE)**

L'eccezione proposta da alcune difese attiene in prima battuta alla esclusione dal fascicolo del dibattimento dei verbali di dichiarazioni rese da Fiorani e Boni al PM nella fase delle indagini; in subordine, è stata dedotta l'inutilizzabilità dei medesimi atti ovvero (difesa Caltagirone e Deutsche Bank) l'inutilizzabilità degli interrogatori resi da Fiorani e Boni nel corso dell'incidente probatorio nei confronti di imputati che non parteciparono a tale incombenza.

Partendo da quest'ultimo profilo, appare evidente che, in questa prospettiva, l'inutilizzabilità è concetto ben diverso rispetto alla questione afferente il legittimo inserimento o meno di determinati atti nel fascicolo del dibattimento; l'inutilizzabilità è infatti da commisurare alla singola posizione degli imputati, apparendo evidente - per espresse disposizioni del codice di rito - che l'incidente probatorio può essere utilizzato soltanto nei confronti dei soggetti che vi hanno preso parte: ciò peraltro non comporta certo la sua esclusione dal fascicolo ma, appunto, l'inutilizzabilità nei confronti di determinati soggetti.

Procedendo con ordine, dunque, dovrà in primo luogo verificarsi se ed in che misura determinati atti siano stati legittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento, e solo in

seguito a tale giudizio potrà poi valutarsi quali di essi siano utilizzabili verso determinati imputati.

Per quanto riguarda gli interrogatori resi da Fiorani e Boni al PM nella fase delle indagini, il Tribunale rileva che tali atti – depositati dal Pm all'atto della richiesta di incidente probatorio, in ottemperanza all'art. 398 co III cpp - sono verosimilmente stati depositati in quanto utilizzati per le contestazioni a soggetti esaminati; ne consegue che – anche in questo caso - il rilievo afferisce il diverso profilo dell'utilizzabilità o meno degli stessi, secondo le diverse conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in materia (si rinvia – solo a titolo esemplificativo – a due recenti pronunce: Cass. Sez. I n. 42449 del 21.10.2009 e Sez, VI n. 8738 del 29.1.2009) che contemplano – peraltro – diverse e subordinate evenienze (utilizzabilità ai fini della credibilità del dichiarante, ovvero anche ai fini della prova piena verso i coimputati che vi consentano ovvero se ritenute esistenti le ipotesi di cui all'art. 500 comma IV cpp) che dovranno essere esaminate solo nel momento in cui si farà specificamente questione – nei confronti di specifici soggetti – del contenuto eventualmente difforme tra quanto dichiarato da Fiorani e Boni in sede di incidente probatorio ed in precedenza.

Infondata in fatto, infine, la questione afferente la presenza nel fascicolo per il dibattimento di interrogatori di altri imputati ( Sacchetti, Fazio, Spinelli); di tali atti è infatti presente solo l'intestazione, nella parte in cui, cioè, sono indicate le nomine dei difensori di fiducia (tant'è che tali atti sono presenti nel faldone I, specificamente nella parte che documenta le nomine dei difensori di tutti gli imputati).

### **SULLA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DEL RESPONSABILE CIVILE UNIPOL**

La Compagnia assicuratrice Unipol spa, oggi Unipol Gruppo Finanziario spa, costituitasi in giudizio quale responsabile civile, ha avanzato richiesta di sua esclusione

- per pregiudizio probatorio ex art. 86 comma 2 cpp, in relazione alla mancata partecipazione agli incidenti probatori dei coimputati Boni e Fiorani
- per assenza di legittimazione di Unipol quale responsabile civile per la domanda avanzata, limitatamente alla posizione di Consorte e di Cimbri.

L'art. 86 comma 2 cpp, invocato da Unipol a sostegno della richiesta di esclusione, mira a tutelare il principio della non opponibilità del giudicato formatosi in un processo penale - celebrato senza la partecipazione di chi ne dovrebbe subire le conseguenze - in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 cpp : tali ultime disposizioni vanno interpretate nel senso di escludere che l'accertamento dei fatti materiali oggetto di un giudizio penale possa essere considerato vincolante in un distinto giudizio nei confronti di coloro che al primo siano rimasti estranei, perché non posti in condizione di intervenire.

In considerazione di ciò, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno concordemente affermato che il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 86 comma 2 cpp, ad essere estromesso dal processo penale qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare - in una fase anticipata del dibattimento e nel contraddittorio delle parti - elementi di valutazione ai fini del giudizio, potenzialmente

pregiudizievoli al responsabile civile stesso ( Cass. Sez 3, n. 49456 del 3.12.2003, RV 228000, in Arch.nuova proc. pen.2004 pag.419; Tribunale di Milano 11.3..2009, nel parallelo processo a carico di Consorte ed altri, c.d. Antonveneta). E' indubbio che le prove raccolte in sede di incidente probatorio in questo processo possano risultare pregiudizievoli per la società citata come responsabile civile, rimasta estranea alla loro formazione: deve essere quindi accolta la richiesta di esclusione avanzata dal responsabile civile Unipol.

## **SULL'OPPOSIZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI BBVA**

Il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. si è costituito parte civile davanti al GUP nei confronti di tutti gli imputati, in relazione al reato di cui al capo A), rilevando che l'OPS promossa da BBVA sulla BNL è stata ostacolata e fatta deliberatamente fallire per il tramite della condotta criminosa contestata .

Lamenta di aver subito danni emergenti, connessi al fallimento dell'OPS , agli ingenti impegni finanziari sostenuti ed alle spese connesse al lancio dell'OPS illecitamente contrastata. Al danno emergente vanno poi aggiunti, in termini di lucro cessante, i danni consistenti nel mancato conseguimento del controllo della BNL, nella connessa perdita di opportunità di sviluppo sul mercato italiano, e, più in generale, nella frustrazione delle aspettative di guadagno relative all'operazione, così come descritte nel documento di offerta pubblicato da BBVA al momento della promozione dell'OPS.

BBVA si è costituito anche per il risarcimento dei danni e pregiudizi di carattere non patrimoniale - che conseguono direttamente dall'esser stato vittima di una condotta criminosa - riconoscibili anche nei confronti della persona giuridica.

Il GUP ha rigettato l' opposizione alla costituzione di parte civile, proposta in udienza preliminare.

I difensori degli imputati hanno riproposto l'eccezione in dibattimento, contestando che il Banco di Bilbao possa essere considerato persona offesa del reato di cui all'art. 185 TUF ( benché - si dice - risulti essere così qualificato nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare), né persona danneggiata dal reato, avendo fatto valere una *causa petendi* che ruota esclusivamente attorno alla violazione delle norme in materia di OPA, riconducibili agli artt. 106 e 122 TUF e non all'art. 185 TUF .

L'eccezione , a parere del Tribunale , è infondata .

Si rileva anzitutto che nel capo A) d'imputazione sono espressamente descritte modalità della condotta "elusive della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto", dirette a contrastare l'OPS annunciata da BBVA , che costituiscono quindi oggetto del presente giudizio; che, in ogni caso, il reato di cui all'art. 185 TUF, per cui oggi si procede , è un reato plurioffensivo, la cui integrazione mette in pericolo sia la regolare formazione dei prezzi del mercato finanziario , che la regolare attività dei singoli operatori del mercato stesso, direttamente e immediatamente danneggiati dall'azione fraudolenta. Si rileva inoltre che, non essendovi necessaria coincidenza tra titolarità dell'offesa e titolarità del danno, ben puo' essere danneggiato dal reato - e quindi titolare dell'azione civile nel processo penale - anche un soggetto differente dalla persona offesa.

Con riferimento alla contestata violazione di cui all'art. 185 TUF può essere quindi fatta valere la richiesta di risarcimento conseguente alla produzione non solo del danno diretto e immediato subito dagli azionisti, in prima istanza attinti, ma anche del danno subito dagli altri operatori del mercato, direttamente e deliberatamente pretermessi proprio per effetto della artificiosa manipolazione in contestazione .

In questa fase processuale , deve essere presa in esame la legittimazione del soggetto a costituirsi parte civile solo alla luce della prospettazione accusatoria , dovendosi rinviare all'eventuale fase di liquidazione del danno la verifica della sussistenza in concreto di un pregiudizio subito dalla parte civile. Non si ritiene oggi seriamente contestabile che, qualora venisse provato che la condotta di cui al capo A) era direttamente funzionale a "contrastare l'iniziativa di BBVA " e ad "ostacolare e rendere meno agevole l'offerta pubblica di scambio promossa da BBVA", sussisterebbe una stretta e immediata correlazione tra la condotta criminosa stessa e il danno lamentato dal Banco di Bilbao, sia sotto il profilo patrimoniale, che sotto quello non patrimoniale e cioè della lesione di un diritto della personalità, quanto meno sotto il profilo del discredito derivante all'immagine pubblica dell'ente e della perdita di prestigio.

Non può pertanto trovare accoglimento la richiesta di esclusione della parte civile Banco di Bilbao.

#### **SULLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL CODACONS: in particolare**

- **Sulla mancata nomina del difensore e sulla regolarità dell'atto di costituzione di parte civile da parte del Codacons.**

Si è eccepito, da parte della difesa, che la procura speciale apposta in calce all'atto di costituzione di parte civile del Codacons attribuisce all'avv. Donzelli la qualità di parte processuale, senza contestualmente conferirgli anche la rappresentanza processuale, cioè lo *jus postulandi*. Da ciò consegue che l'avv. Donzelli, in quanto procuratore speciale per costituirsi parte civile e non anche per rappresentare la parte in qualità di difensore, non avrebbe potuto né sottoscrivere l'atto di costituzione di parte civile, né autenticare la firma del legale rappresentante di Codacons, apposta in calce alla procura speciale ex art. 122 cpp. Di qui l'inammissibilità della costituzione stessa, sottoscritta da soggetto non legittimato a farlo.

L'eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è valida l'autenticazione della firma del soggetto processuale da parte del difensore – nei casi e secondo le modalità indicate dall'art. 39 disp.att. cpp – anche quando il difensore stesso non sia stato nominato formalmente , sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione ( Cass. Sezioni Unite sentenza n. 26549 dell'11.7.2006 RV 233974);

l'autenticazione del difensore che non sia stato espressamente nominato è valida in quanto, proprio sulla base della stessa nonché dell'attività contestuale alla sottoscrizione dell'atto (oltre che della presentazione di quest'ultimo all'autorità competente), può validamente desumersi l'esistenza di una nomina tacita ( con riferimento ad un atto di querela, Cass. Sez. 5, n. 46957 del 16.10.2009, RV 245398).

Nel caso in esame, dalla procura speciale sottoscritta in calce all'atto di costituzione di parte civile dal legale rappresentante di Codacons , avv. Giuseppe Ursini, emerge in modo inequivoco la volontà delle parti ( interpretata secondo il canone ermeneutico dell'art. 1362 cc) di conferire all'avv. Donzelli le facoltà ed i poteri propri di un difensore: basti pensare all'elezione di domicilio, in relazione al presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Donzelli , espressamente specificando “ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 comma 4 cpp” e cioè in quanto difensore, nonché al potere conferito dall'avv. Ursini all'avv. Donzelli di nominare sostituti processuali, di proporre istanze di sequestro conservativo sui beni dell'imputato, di proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal giudice nel corso del giudizio, di “fare tutto quanto utile per ottenere il risarcimento dei danni”. Tale volontà può desumersi anche dal comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione, e , in particolare, dall'essersi l'avv. Donzelli costituito in giudizio quale rappresentante e difensore del Codacons, circostanza del resto espressamente prevista nella procura speciale stessa, nella quale pleonasticamente si precisa che il procuratore speciale aveva la facoltà di nominare se stesso quale difensore della parte civile.

Nessun vizio formale può essere quindi ravvisabile nella costituzione del Codacons e deve essere quindi rigettata l'eccezione preliminare in questione.

#### **- Sull'opposizione alla costituzione di parte civile del Codacons quale ente esponenziale di interessi diffusi .**

Il CODACONS si è costituito parte civile nei confronti degli imputati e degli enti citati ai sensi della legge n.231/2001, nella sua qualità di associazione dei consumatori - ente esponenziale di un interesse diffuso - per chiedere il risarcimento in via equitativa dei danni subiti dai risparmiatori, considerati sia come singoli che nel loro insieme, in conseguenza delle condotte delittuose di cui all'imputazione. A fondamento della sua pretesa, il Codacons evidenzia il ruolo di fondamentale importanza assunto a seguito dell'avvenuto riconoscimento dell'associazione, ex art. 5 della citata legge n.281, quale organismo di tutela di un interesse superindividuale , nonché l'avvenuta violazione delle disposizioni statutarie e degli obiettivi perseguiti e precisati nell'art. 2 dello Statuto ( tra gli altri: la tutela , anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti; la tutela del diritto alla trasparenza , alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni; la tutela dei risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono il buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari; la promozione di iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari , fiscali e creditizi ).

La difesa di taluni imputati ha proposto opposizione alla costituzione di parte civile, rilevando che la legittimazione dell'ente non può derivare da una sorta di “auto

autorizzazione statutaria” ( tanto più quando, come nel caso dell’art. 2 dello Statuto del Codacons , vi è una amplissima gamma di “beni collettivi” di cui l’ente sarebbe portatore) , ma può discendere solamente dalla ricorrenza di tutti i requisiti che la legge e la giurisprudenza di legittimità hanno individuato come essenziali a tale fine: in particolare, è necessario che l’associazione abbia direttamente riportato, dalla condotta delittuosa, un danno a un interesse proprio, sempreché l’interesse leso coincida con un diritto reale, o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio; ipotesi che si verifica quando vi sia una identificazione soggettiva fra l’ente e gli interessi diffusi danneggiati dal reato e quando venga offeso l’interesse perseguito in riferimento ad una *situazione storicamente circostanziata*, assunto nello Statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di diritto assoluto ed essenziale dell’ente. Nella specie , il Codacons non ha fornito alcuna prova che possa dar conto di una effettiva e concreta azione svolta nel settore del risparmio, tale da qualificare l’attività dell’ente come esclusivamente , o quanto meno prevalentemente , orientata alla tutela dei risparmiatori.

L’eccezione è fondata.

La Cassazione ha ritenuto sussistente la legittimazione di persone giuridiche e di enti di fatto a costituirsi parte civile quando l’interesse diffuso alla tutela di un bene giuridico non sia astrattamente configurato, ma si concretizzi in una determinata realtà , diventando lo scopo, la ragione e perciò l’elemento costitutivo del sodalizio, sempre che dal reato sia derivata la lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito. Per aversi legittimazione, deve essere offeso dal reato “l’interesse perseguito da una associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello Statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente a causa dell’immedesimazione fra il sodalizio e l’interesse perseguito” ( Cass. Sez. 3, n.38290 del 3.10.2007, RV.238103).

Orbene, l’esame dello Statuto del Codacons , depositato con l’atto di costituzione, non consente di identificare lo specifico scopo di tutela dei risparmiatori come esclusivo, con riferimento a reati che ledono il buon andamento dei mercati finanziari.

La molteplicità degli scopi perseguiti, così come delineati nell’art. 2 dello Statuto del Codacons, non permette neppure di ritenere prevalente l’obiettivo della tutela del risparmio, pur formalmente enunciato. Né, d’altro canto, sono stati evidenziati elementi indicatori di specifiche attività – storicamente e geograficamente individuabili - poste in essere dal Codacons con riferimento alla vicenda oggetto del presente processo . In altre parole, nell’atto di costituzione di parte civile - pur con riguardo al limitato profilo della legittimazione e non a quello più specifico della liquidazione del danno - non vi è alcun cenno ad attività concrete e temporalmente ricollegabili ai fatti per cui si procede, svolte dal Codacons per perseguire l’obiettivo di tutela dei risparmiatori e non si dà conto di una effettiva e concreta azione svolta dal Codacons stesso nel settore del risparmio, che consenta da un lato di qualificare l’attività dell’ente come orientata prevalentemente alla tutela dei risparmiatori, dall’altro lato di ipotizzare, in capo all’ente stesso, la lesione di un diritto della personalità , consistente in un danno all’immagine pubblica , o in una perdita di prestigio o di reputazione, o in una limitazione alla sfera funzionale, quale conseguenza diretta della condotta illecita degli imputati.

L'ente si è limitato a fondare la sua legittimazione sugli obiettivi statutari generali, nessuno dei quali esclusivo o prevalente rispetto agli altri.

Come si è detto, l'evoluzione giurisprudenziale ha posto invece l'accento sulla necessità che il diritto leso, per assumere i connotati di situazione giuridica soggettiva degna di tutela con l'azione risarcitoria, si concretizzi in iniziative storicamente e geograficamente connotate, la cui tutela rappresenti lo scopo specifico dell'ente, diventandone elemento costitutivo. La sola astratta incompatibilità tra le condotte illecite contestate da un lato e la pluralità di intenti che il Codacons si prefigge di raggiungere, dall'altro, non consente quindi di ritenere integrati i requisiti per la legittimazione dell'ente a costituirsi parte civile nel presente processo.

L'accoglimento dell'eccezione concernente il profilo dell'ammissibilità della costituzione di parte civile del Codacons, quale portatore di un interesse collettivo o diffuso, è assorbente rispetto all'esame della più circoscritta questione concernente l'ammissibilità della costituzione nei confronti degli enti citati come responsabili ex legge n.231 /2001.

Deve essere quindi disposta l'esclusione della parte civile Codacons.

PQM

Il Tribunale

**dispone l'esclusione del responsabile civile UNIPOL**  
**dispone l'esclusione della parte civile CODACONS**


**respinge nel resto tutte le altre eccezioni formulate dalle difese degli imputati .**

Milano, 8 aprile 2010

Il Presidente



I Giudici



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione 1° Penale  
DEPOSITATO IN UDIENZA  
OGGI - 8 APR. 2010

IL CANCELLIERE 83  
Claudia Terravecchia